



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ENIPEO | LUIGI |
| <input type="checkbox"/> | BOLLA | MAURO |
| <input type="checkbox"/> | MONACIS | LUCIA |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2086/08
spedito il 11/06/2008

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TORINO 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
IACOVELLO MICHELE
VIA VASSALLI EANDI N.28 10138 TORINO TO

difeso da:
SANTILLI SILVIA
VIA VASSALLI EANDI N.28 10138 TORINO TO

terzi chiamati in causa:
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE COMIT
VIA BRERA 10 20121 MILANO MI

difeso da:
ICHINO PIETRO
20100 MILANO MI

difeso da:
PALANZA FRANCESCO
CORSO RE UMBERTO N. 8 10100 TORINO TO

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 2086/08

UDIENZA DEL

SEZIONE 17

14/12/2009 ore 14:45

SENTENZA

N°

Presidente

Relatore

Giudice

2/14/10

PRONUNCIATA IL:

14 DIC. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GEN. 2010

Il Segretario
Assistente Tribunale
Anna LUENZI

ORDINE CIRCOLI

comportato l'ingiustificata duplicazione dell'esenzione fiscale. Chiamato dalla legge a svolgere funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria il Fondo, quale sostituto di imposta, non poteva ignorare il dato sostanziale e fingere che i contributi versati al Fondo fossero contributi a carico del lavoratore. Chiede in via istruttoria l'escussione di testi, nel merito che l'istanza del ricorrente sia respinta, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza le parti ribadiscono quanto in atti.

DIRITTO

Preliminarmente occorre decidere sull'eccezione di inammissibilità per incompetenza sollevata dall'Ufficio. L'istanza di rimborso per ritenute IRPEF, prevista dall'art. 38 comma 2 DPR 602/1973 deve essere presentata dal contribuente (sostituto di imposta), al pari di quella di cui al primo comma stesso articolo relativa al rimborso dei versamenti diretti, all'Agenzia delle Entrate (subentrata all'Intendenza di Finanza) nella cui circoscrizione ha sede il Concessionario, presso il quale il versamento è stato eseguito. Nella fattispecie la domanda di rimborso avrebbe dovuto essere presentata all'Agenzia delle Entrate di Milano, ove aveva domicilio fiscale il Fondo Pensioni Integrativo COMIT. L'Agenzia delle Entrate di Torino cui è stata rivolta la domanda di rimborso avrebbe dovuto indicare la propria incompetenza alla ricezione di tale istanza, e non solo ora in sede di contenzioso. Risultano violati i principi di buona fede e di collaborazione, sanciti dallo Statuto del Contribuente. La Cassazione ha riconosciuto che l'istanza di rimborso presentata ad un ufficio della Amministrazione finanziaria, incompetente funzionalmente o territorialmente, è comunque atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso (Cass. 6 maggio 2005, n. 9407; 28 luglio 2004 n. 14212). Alla luce della più recente sentenza della Cassazione (n. 4773/2009), pienamente condivisibile, l'Ufficio incompetente avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'Ufficio competente in coerenza con il principio della collaborazione tra organi della stessa amministrazione: in difetto di questo doveroso comportamento, non verificatosi nel caso de quo, è comunque configurabile un silenzio-rifiuto del rimborso, impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che, avuto riguardo alla sede dell'Ufficio, è territorialmente competente. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui le leggi devono essere interpretate alla luce delle esigenze di celerità processuale e di sollecita definizione dei diritti delle parti, costituzionalmente garantite. Altrimenti se si accettasse sul punto la tesi dell'Ufficio resistente si costringerebbe il contribuente, in una specie di gioco

dell'oca, a ritornare al punto di partenza, ossia a ripresentare una seconda istanza e a fronte di un secondo silenzio rifiuto ad instaurare un secondo giudizio, allungando a dismisura i tempi della decisione, tesi non degna di uno stato di diritto, con evidente violazione dei principi della buona fede, della collaborazione e della cooperazione sanciti dalla Statuto del Contribuente e dalla Costituzione. L'istanza è stata rivolta all'Agenzia delle Entrate di Torino, ove il ricorrente ha il domicilio fiscale, il silenzio-rifiuto si è formato, il ricorso è stato tempestivamente proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino territorialmente competente per gli atti dell'Amministrazione Finanziaria della Provincia di Torino, conseguentemente il ricorso è ammissibile.

Non va accolta l'istanza istruttoria del terzo chiamato di escussione di testi a fronte del noto divieto legislativo (art. 7 comma 4 D.lgs 546/1992), e comunque irrilevante ai fini della decisione, trattandosi di contenzioso su dati documentali, come nella norma dei ricorsi tributari.

Nel merito la tesi del Fondo Pensioni che i contributi di fatto fossero a carico della banca e quindi non pagati dal dipendente, non tiene conto che la normativa prevede che i contributi previdenziali obbligatori siano una parte (più rilevante) a carico del datore di lavoro ed un'altra parte a carico del lavoratore dipendente, anche se poi questi ultimi sono direttamente trattenuti sulla retribuzione. Sicuramente i contributi al Fondo integrativo erano a carico del lavoratore, almeno sino alla data del 31-12-1994, come ammesso peraltro dalla difesa del Fondo; che poi nell'ambito di trattative i sindacati abbiano ottenuto un aumento retributivo per fare fronte a tale onere dei dipendenti, è altra questione che ha rilevanza meramente economica. Sotto il profilo giuridico nulla toglie al fatto che formalmente e sostanzialmente i contributi in questione fossero a carico del lavoratore, anche se per una specie di traslazione i lavoratori avessero ottenuto un aumento contrattuale per fare fronte a tale loro onere. Del pari irrilevante è che fosse la banca ad effettuare le trattenute sulla retribuzione; ciò non comporta che l'obbligazione gravasse sul lavoratore, ma ha riguardo unicamente alle modalità di pagamento, che ripetesì è ininfluenza quanto alla identificazione dell'obbligato.

Sul quantum non sussiste alcuna argomentazione contraria, se non una generica contestazione dell'Ufficio, il quale si limita a contestare la mancanza di prove da parte del ricorrente il quale invece ha fornito documentazione analitica. Il terzo chiamato

nulla argomenta o dice al riguardo, ammettendo e riconoscendo implicitamente che le somme e i conteggi tutti di cui al ricorso introduttivo sono esatti.


Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio ed il Fondo Pensioni, terzo chiamato, al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Torino 14 dicembre 2009

Il Relatore



Il Presidente
